VENETA sicurezza e segnaletica stradale s.r.l.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE
(C.D. *WHISTLEBLOWING)*

Procedura: PR25 Rev. 02 Data: 15/10/2026

ELABORAZIONE	VERIFICA ED APPROVAZIONE
Studio Legale	Direzione Generale

1. Il *Whistleblowing*

In attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo, in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

L'obiettivo della direttiva è quello di stabilire, in particolare, norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano le predette condotte, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno.

2. Scopo e campo di applicazione

Scopo della presente Procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di gestione del c.d. *whistleblowing*, con particolare riferimento alla segnalazione delle violazioni, fornendo al segnalante chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dalla Società in conformità alle disposizioni normative.

La Procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, consentire alla Società di intraprendere le eventuali azioni correttive e disciplinari a sua tutela.

3. Destinatari e funzioni

La presente Procedura si rivolge ai seguenti destinatari:

a) soci-azionisti e soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate di fatto;

b) lavoratori subordinati e autonomi che svolgono la propria attività o parte di questa presso la Società, inclusi i lavoratori in periodo di prova, nonché coloro che effettuano la segnalazione successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il rapporto stesso;

c) soggetti il cui rapporto con la Società non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

d) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;

e) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;

f) fornitori, clienti, partner commerciali e finanziari, nonché chiunque intrattenga rapporti di interesse con la Società e non sia tenuto ad astenersi dalla segnalazione per previsioni di legge.

La tutela predisposta per il segnalante è estesa, ai sensi dell'art. 3, co. 4, d.lgs. 24/2023, anche a coloro che effettuano segnalazioni/divulgazioni pubbliche:

g) quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

h) durante il periodo di prova;

i) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione previste dalla normativa sul *whistleblowing* si applicano, oltre al segnalante, anche ai seguenti soggetti:

- facilitatori: persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti nello stesso contesto lavorativo, la cui attività deve essere mantenuta riservata;
- persone legate al segnalante da vincoli affettivi o di parentela: entro il quarto grado, operanti nello stesso contesto lavorativo del segnalante;
- colleghi di lavoro: che operano nello stesso contesto lavorativo del segnalante e intrattengono con quest'ultimo rapporti abituali;
- enti di proprietà della segnalante: inclusi enti operanti nello stesso contesto lavorativo del segnalante o per i quali il segnalante presta la propria attività.

4. Canali di segnalazione interna

La Società ha attivato appositi canali interni di segnalazione, che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il soggetto preposto alla gestione del canale di segnalazione interna, nonché destinatario della ricezione e incaricato dell'esame delle segnalazioni, è l'Organismo di Vigilanza, nella persona dell'Avv. Laura Zanellato, soggetto autonomo, formato per la gestione del canale di segnalazione e dotato di comprovati titoli, esperienza e qualità professionali.

I soggetti segnalanti possono trasmettere direttamente al Gestore le proprie segnalazioni, mediante i seguenti canali:

- **in forma scritta**: l'invio della segnalazione a mezzo raccomandata a/r all'attenzione del Gestore dei canali di segnalazione nella persona dell'Avv. Laura Zanellato, con studio in Padova, Piazza G. Salvemini n. 13. La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla copia del suo documento di riconoscimento; la seconda con la descrizione dei fatti da segnalare. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata personale", all'attenzione del Gestore dei canali di segnalazione", nella persona dell'Avv. Laura Zanellato;
- **In forma orale**: attraverso la linea telefonica dedicata 351 5594263, interloquendo direttamente con il Gestore, ovvero lasciando un messaggio in segreteria. Il segnalante potrà altresì richiedere apposito incontro diretto con il Gestore, che verrà fissato entro 10 giorni. L'incontro potrà essere registrato laddove il segnalante presti il proprio consenso. In ogni caso, le dichiarazioni saranno verbalizzate per iscritto e il contenuto del verbale sarà confermato dal segnalante mediante la propria sottoscrizione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del d.lgs. 24/2023, la Società rende noti i canali interni di segnalazione, nonché i presupposti per effettuare eventuali segnalazioni esterne, mediante gli strumenti messi a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante affissione della presente procedura nella bacheca aziendale e mediante la sua pubblicazione all'interno di una sezione dedicata nel sito internet della Società.

Il Gestore svolge direttamente tutte le attività finalizzate all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni.

Il Gestore e tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione che possono venire a conoscenza di dati riservati sono espressamente autorizzati al trattamento e previamente istruiti ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, Reg. (UE) n. 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

5. L'oggetto della segnalazione

Il segnalante può effettuare segnalazioni circonstanziate inerenti a:

a) condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 o comportamenti in violazione delle disposizioni del Modello adottato dalla Società;

b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato al d.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del d.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

e) atti o comportamenti che, pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei punti b, c, d;

f) violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea, di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La presente Procedura non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste estranee agli ambiti sopraccitati o legate ad un interesse personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate: sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

Sono, inoltre, escluse:

- le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

6. Modalità della segnalazione

Il segnalante deve attenersi, nel predisporre la segnalazione, ad una serie di istruzioni operative. In particolare, la segnalazione:

- deve essere effettuata in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti;
- deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire al Gestore di effettuare tutti gli accertamenti del caso;
- non deve contenere espressioni offensive o dal carattere ingiurioso, né giudizi personali o morali idonei a ledere l'onore, la reputazione, il decoro personale o professionale delle persone cui i fatti segnalati si riferiscono.

In ogni caso, nel testo della comunicazione ovvero nel corso della telefonata/incontro diretto con il Gestore, il segnalante deve descrivere dettagliatamente il fatto oggetto della segnalazione, con indicazione chiara di:

- nome e cognome, funzione/ruolo del soggetto segnalato;
- circostanze di tempo e luogo del fatto, unitamente ad ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della segnalazione;
- eventuali soggetti presenti sul luogo della violazione, che possono eventualmente testimoniare sull'accaduto;
- eventuale documentazione allegata, idonea a confermare la veridicità di quanto segnalato;
- qualsiasi altra informazione utile a facilitare l'acquisizione di elementi di prova su quanto segnalato.

È facoltà del segnalante indicare all'interno della comunicazione il proprio nome e cognome, nonché elementi utili per identificare il proprio ruolo all'interno della Società, ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima.

Le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate.

E' anche possibile segnalare eventuali illeciti mediante l'utilizzo dei canali di segnalazione messi a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e rinvenibili presso il sito istituzionale https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing. Le istruzioni operative da seguire per effettuare la segnalazione sono pubblicate sul sito internet della citata Autorità, a cui si rimanda espressamente.

In ogni caso, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna unicamente se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa (art. 4, D.lgs. 24/2023);
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nell'ambito della propria funzione, l'ANAC effettuerà opportune indagini istruttorie per la verifica della sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l'invio della segnalazione.

Si precisa, inoltre, che solo le violazioni di cui ai punti c, d, e, ed f, del paragrafo n. 3 della presente Informativa potranno essere oggetto di eventuali segnalazioni esterne.

Per contro, le violazioni di cui ai punti a e b, ossia quelle inerenti a condotte potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto del D.lgs. 231/2001, ovvero comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello, potranno essere segnalati unicamente mediante l'utilizzo dei canali interni di segnalazione.

7. Obblighi del Gestore

Ad avvenuta ricezione della segnalazione, il Gestore rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa; inoltre, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore fornisce adeguato riscontro al segnalante.

Alla scadenza dei tre mesi, il Gestore può comunicare al segnalante:
- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta sino a quel momento e/o l'attività che intende svolgere, comunicando al segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza).

La procedura di gestione si articola nelle seguenti fasi:
- ricezione e verifica preliminare della segnalazione (procedibilità e successiva ammissibilità della stessa);
- istruttoria e accertamento della segnalazione;
- definizione di un piano d'azione;
- *reporting* e monitoraggio.

L'attività di gestione delle segnalazioni interne deve essere strettamente intesa in termini di verifica e istruttoria, lasciando poi alle competenti funzioni aziendali le eventuali decisioni operative sulle eventuali azioni conseguenti.

Non spetta al Gestore accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente oggetto di segnalazione.

Nello specifico, con riferimento a ciascuna segnalazione, il Gestore provvede a:
a) rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) qualora il segnalante non rientri tra i soggetti che possono effettuare le segnalazioni o i fatti segnalati non rientrino negli ambiti di applicazione della normativa, il segnalante sarà informato entro il termine di sette giorni che alla segnalazione non si potrà dare seguito enunciandone i motivi; in tale ipotesi, il segnalante potrà essere guidato nella presentazione della segnalazione con i

canali ordinari implementati dalla Società, ma non godrà delle tutele specifiche e della protezione previste dalla presente Procedura;

c) se ritenuto necessario, avviare analisi specifiche, avvalendosi delle strutture competenti, eventualmente anche tramite attività di audit, nonché coinvolgendo, se necessario, i servizi/funzioni aziendali interessati dalla segnalazione. Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altri servizi/funzioni per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante;

d) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante potendole chiedere, se necessario, integrazioni;

e) sentire, se necessario, la persona coinvolta nella segnalazione, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Qualora sia la persona coinvolta a chiedere di essere sentita, il Gestore è tenuto a dare seguito alla richiesta;

f) avvalersi, se necessario, di esperti esterni all'azienda;

g) sottoporre alla valutazione dell'ufficio personale gli esiti degli approfondimenti della segnalazione, qualora risulti fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;

h) coordinarsi con le funzioni aziendali interne o indirizzare la segnalazione alle stesse, laddove essa abbia ad oggetto illeciti, violazioni od irregolarità rilevanti negli ambiti di pertinenza;

i) concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso della stessa, sia accertata l'infondatezza della segnalazione, procedendo pertanto motivandone le ragioni.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente a seconda della tipologia del canale di segnalazione, anche al fine di dimostrare la diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione.

Nel caso di audizioni (di segnalante, testimoni, consulenti, *etc.*) è redatto verbale a cura del Gestore che viene sottoscritto dai partecipanti. Il verbale è redatto ai fini della tracciabilità delle operazioni svolte.

8. Misure di tutela del segnalante

Le misure di tutela riconosciute al segnalante sono le seguenti:
- l'obbligo di riservatezza circa la sua identità;
- la tutela della privacy
- il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti.

8.1. La riservatezza del segnalante

I canali di segnalazione interni messi a disposizione dalla Società garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti gli altri elementi della segnalazione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le misure di tutela di cui al d.lgs. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e, ricorrendone i presupposti, nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare gli altri, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del diritto di effettuare la segnalazione.

8.2. Tutela della privacy e trattamento dei dati personali

I dati personali del segnalante, del segnalato e di ogni altro soggetto coinvolto nella segnalazione sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il Gestore dei canali interni di segnalazione tratta i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità connesse alla ricezione, all'istruttoria e alla gestione della segnalazione, nonché per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Tali dati sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle predette finalità e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Agli interessati è garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità e nei limiti indicati nell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi della normativa applicabile.

8.3. Divieto di ritorsioni

Le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione a causa della segnalazione. Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli e i soggetti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni previsto dal decreto è subordinato ad alcune condizioni e requisiti:
i) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
ii) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023;
iii) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
iv) non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio.

In difetto di tali condizioni, le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina sul *Whistleblowing* e, quindi, la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica.